

*Sebbene il ricorrente si veda dichiarato il ricorso in parte respinto (1) e in parte improcedibile (2) , il T.A.R. ha riconosciuto le ragioni dello stesso ricorrente in quanto anche negli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, ove sia instaurato un qualche confronto competitivo anche informale (ancorché non richiesto dalla norma) i principi di trasparenza impongono che sia assicurata la parità di condizioni e non sia ammissibile che un offerente abbia la possibilità (anche solo potenziale e non necessariamente dimostrata di fatto) di conoscere in anticipo le offerte di un suo concorrente.*

*In disparte ogni considerazione sul caso specifico, non si comprende perché ci si voglia complicare la vita coinvolgendo più operatori (nel caso professionisti tecnici) quando la norma ammette l'affidamento diretto (il "vero" affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 euro e non l'ossimorico affidamento diretto con tre preventivi o cinque operatori ex art. 36, comma 2, lettera b)).*

*(1) per motivi che qui non rilevano, seppure di interesse per la distinzione tra varianti aggiuntive dell'incarico e nuovo incarico.*

*(2) per carenza di interesse, in quanto la prestazione affidata illegittimamente alla controparte è ormai ultimata e non è stato chiesto il risarcimento per equivalente, quindi non sussiste l'interesse nemmeno a fini risarcitori e art. 34 c.p.a.*

**T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 23 gennaio 2020, n. 79**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 425 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dagli ingg. G.D., A. D. e A.T. ... con la quale il Comune di Castelluccio Inferiore aveva già stipulato il contratto del 24.2.2016, rappresentati e difesi dall'avv. ...

**contro**

Comune di Castelluccio Inferiore, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ...

***nei confronti***

ing. G.B., non costituito in giudizio;

***per l'annullamento:***

- della PEC prot. n. 5837 del 22.7.2019, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelluccio Inferiore ha comunicato al solo ing. G.D., individuato tra i professionisti iscritti nell'elenco comunale, l'intenzione di voler procedere ad un nuovo incarico professionale per un importo di € 35.809,92 oltre accessori "con contestuale invito a formulare l'offerta economica a titolo personale e non come mandatario dell'ATP con i professionisti mandanti A.D. e A.T. ed un altro professionista, ulteriore rispetto a quello già pattuito con il contratto di appalto del 24.2.2016, relativo ai lavori di completamento ed adeguamento alle norme antisismiche ed alle norme di sicurezza antincendio della Scuola Media Emanuele Gianturco, per la successiva variante in aumento sotto il profilo strutturale (consistente nella sostituzione del recupero delle parti strutturali preesistenti con la loro demolizione e rifacimento);

- della Determinazione n. 101 del 25.7.2019, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha aggiudicato all'ing. G.B. l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, relativi alla predetta variante in aumento sotto il profilo strutturale;

***nonché per la condanna***

del Comune di Castelluccio Inferiore al risarcimento dei danni, in forma specifica, mediante la declaratoria dell'affidamento del suddetto nuovo incarico professionale in favore dell'originario ATP, composto dagli ingg. G.D. (mandatario), A.D. e A.T. ed altro professionista (mandanti);

Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;

Visto l'atto di motivi aggiunti, con il quale gli ingg. G.D., A.D. e A.T. hanno impugnato:

- 1) la PEC prot. n. 5924 del 24.7.2019, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelluccio Inferiore ha comunicato all'ing. G.B. la suddetta intenzione di voler procedere ad un nuovo incarico professionale per un importo di € 35.809,92;
- 2) l'offerta dell'ing. G.B. del ribasso del 20%, formulata nella stessa data del 24.7.2019;
- 3) il conseguente contratto, stipulato tra l'ing. G.B. ed il Comune di Castelluccio Inferiore in data 25.7.2019;
- 4) il progetto presentato dall'ing. G.B. in data 2.8.2019;

5) la Del. G.M. n. 70 del 5.8.2019, con la quale il Comune di Castelluccio Inferiore ha approvato il predetto progetto, presentato dall'ing. G.B. in data 2.8.2019;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelluccio Inferiore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti ...

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

Dopo il finanziamento regionale di € 800.000,00, con Determinazioni n. 75 del 16.6.2014 e n. 81 del 30.6.2014 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelluccio Inferiore indiceva, ai sensi degli artt. 90, 91 e 124 D.Lg.vo n. 163/2006, una procedura negoziata per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, relativi ai lavori di adeguamento alle norme antisismiche ed alle norme di sicurezza della Scuola Media Emanuele Gianturco.

Il bando prevedeva:

- 1) che il predetto incarico professionale si riferiva ai lavori, identificati dall'art. 14 L. n. 143/1949 (Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) con la classe I, categoria c), per un importo di € 310.000,00 e con la classe I, categoria g), per un importo di € 250.000,00;
- 2) l'importo presunto a base di gara di € 98.000,00;
- 3) come requisiti di ammissione ex art. 252 d.P.R. n. 207/2010:
  - a) un fatturato globale per servizi, espletati negli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando, pari a due volte l'importo a base di gara;
  - b) l'avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi per un importo complessivo di tutte le prestazioni svolte pari a due volte l'importo a base di gara;
  - c) l'avvenuto espletamento negli ultimi 5 anni di due servizi, relativi alle suddette classi I, categoria c), e I, categoria g), "per un importo totale non inferiore al valore di 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione";
  - d) con la puntualizzazione che, in caso di ATP, i primi due requisiti potevano essere posseduti cumulativamente, mentre il terzo requisito, ai sensi dell'art. 261, comma 8, d.P.R. n. 207/2010, non era frazionabile, per cui "ogni singolo servizio" doveva essere stato "interamente prestato" dal professionista mandatario;
- 4) il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

Con Determinazione n. 27 dell'11.5.2015 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico emanava il provvedimento di aggiudicazione in favore di un ATP, composto da 4

ingg., che aveva offerto il ribasso del 45,450%, mentre l'ATP, composto dagli ingg. G.D., A.D. e A.F. ed un altro professionista, con l'indicazione dell'ing. G.D. come professionista mandatario, che aveva offerto il ribasso del 45,082%, si classificava al secondo posto.

L'ATP, 2° classificato, impugnava il predetto provvedimento di aggiudicazione con Ric. n. 776/2015, il quale è stato accolto da questo Tribunale con Sent. n. 729 del 16.12.2015, passata in giudicato, in quanto l'ATP aggiudicatario doveva essere escluso dalla gara, per aver eseguito soltanto un'attività professionale di classe I, categoria c), anziché due, come prescritto dal bando di gara.

Pertanto, in data 24.2.2016 veniva stipulato tra il Comune di Castelluccio Inferiore e l'ATP, ingg. G.D. (mandatario), A.D., A.F. ed un altro professionista (mandanti), il contratto di appalto per il prezzo di € 53.819,64.

Mentre con Determinazione n. 302 del 3.8.2016 i lavori di adeguamento alle norme antisismiche ed alle norme di sicurezza della Scuola Media Emanuele Gianturco venivano aggiudicati all'impresa Appalti & Servizi S.r.l. per l'importo di € 386.705,12 ed in data 16.10.2016 veniva stipulato il relativo contratto di appalto.

Dopo che il Responsabile del procedimento aveva autorizzato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 50/2016, due varianti per circostanze non prevedibili, pari alla maggiore spesa di circa € 310.000,00, con Determinazione n. 180 del 17.12.2018 veniva riconosciuta al suddetto ATP aggiudicatario l'ulteriore (rispetto al prezzo originario di € 53.819,64) somma di € 26.870,26 ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. b), e 7, D.Lg.vo n. 50/2016.

I citati lavori di adeguamento alle norme antisismiche ed alle norme di sicurezza della Scuola Media Emanuele Gianturco, eseguiti dall'impresa Appalti & Servizi S.r.l., venivano ultimati in data 28.6.2019 (cfr. certificato di pari data, sottoscritto dall'appaltatore e da tutti i componenti dell'ATP ingg. G.D., A.D., A.F. ed altro professionista).

Poiché il Comune di Castelluccio Inferiore aveva ottenuto un ulteriore finanziamento statale di € 500.000,00 per il completamento dei lavori di adeguamento alle norme antisismiche ed alle norme di sicurezza della Scuola Media Emanuele Gianturco e dopo che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale aveva redatto il relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) per un importo complessivo di 500.000,00, il medesimo Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha comunicato prima con PEC prot. n. 5837 del 22.7.2019 al solo ing. G.D. (e non come mandatario dell'ATP con i professionisti mandanti A.D., A.T. ed un altro professionista), e poi con PEC prot. n. 5924 del 24.7.2019 all'ing. G.B., individuati tra i professionisti iscritti nell'elenco comunale ex art. 36, comma 2, lett. a) e b), D.Lg.vo n. 50/2016, l'intenzione di voler procedere all'affidamento di un nuovo incarico professionale per un importo di € 35.809,92 oltre accessori, per la

redazione della progettazione definitiva/esecutiva e per il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, relativi all'esecuzione di ulteriori lavori di completamento della Scuola Media Emanuele Gianturco, invitandoli ad offrire un ribasso sul predetto importo di € 35.809,92.

Dopo che l'ing. G.D. e l'ing. G.B. avevano formulato le offerte economiche rispettivamente dei ribassi dell'11% e del 20%, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale con Determinazione n. 101 del 25.7.2019 ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2, lett. a), D.Lg.vo n. 50/2016 ha aggiudicato all'ing. G.B. l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, relativi ai suddetti lavori di adeguamento alle norme antisismiche ed alle norme di sicurezza della Scuola Media Emanuele Gianturco, quantificati nel suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) per un importo complessivo di 500.000,00, evidenziando che la predetta procedura semplificata si era resa *"opportuna in rapporto agli obiettivi di proporzionalità dell'azione amministrativa, oltre ai principi di razionalità, efficacia ed efficienza, nonché di celerità ed in coerenza con il principio di non aggravio dei procedimenti postulato dall'art. 1, comma 2, L. n. 241/1990"*.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), D.Lg.vo n. 50/2016, nella stessa data del 25.7.2019 è stato stipulato il relativo contratto per il prezzo di € 29.739,86 tra il Comune di Castelluccio Inferiore e l'ing. G.B.

In data 5.8.2019 l'ing. G.B. ha presentato il progetto definitivo ed esecutivo, approvato con Del. G.M. n. 70 del 5.8.2019.

Pertanto, con Determinazione n. 372 del 5.8.2019 il Comune di Castelluccio Inferiore ha indetto una nuova procedura negoziata per i lavori di adeguamento alle norme antisismiche ed alle norme di sicurezza della Scuola Media Emanuele Gianturco, che con Determinazione n. 142 del 9.10.2019 sono stati aggiudicati in favore dell'impresa Montanarella Costruzioni S.r.l..

Gli ingegneri D., D. e T. con il ricorso introduttivo, notificato il 24/26/27.9.2019 e depositato il 7.10.2019, hanno impugnato la predetta Determinazione n. 101 del 25.7.2019 e la suddetta PEC prot. n. 5837 del 22.7.2019, deducendo:

1) la violazione:

- A) dell'art. 132 D.Lg.vo n. 163/2006 oppure dell'art. 106 D.Lg.vo n. 50/2016, in quanto, poiché il nuovo incarico professionale di cui è causa va qualificato come una variante in corso d'opera del precedente contratto del 24.2.2016, in quanto i nuovi lavori consistevano nella sostituzione del recupero delle parti strutturali preesistenti con la loro demolizione e rifacimento, avrebbe dovuto essere affidato all'ATP, composto dagli ingg. G.D. (mandatario), A.D., A.T. ed un altro professionista (mandanti), anche perché il precedente

contratto del 24.2.2016 non era stato annullato e/o revocato dalla stazione appaltante;

B) o dell'art. 134 D.Lg.vo n. 163/2006 oppure dell'art. 109 D.Lg.vo n. 50/2016, in quanto, anche se il Comune di Castelluccio Inferiore avesse voluto recedere dal contratto, avrebbe dovuto preavvisare il predetto ATP con formale comunicazione almeno 20 giorni prima;

2) la violazione dei principi in materia di evidenza pubblica, in quanto il nuovo incarico professionale in questione è stato aggiudicato, senza prestabilire:

a) i requisiti di ammissione;

b) un termine identico, per la presentazione delle offerte economiche;

c) senza segretezza, in quanto la stazione appaltante non aveva adottato alcuna precauzione, per impedire all'aggiudicatario ing. G.B., di conoscere in anticipo l'offerta dell'ing. D.

Si è costituito in giudizio il Comune di Castelluccio Inferiore, il quale, dopo aver evidenziato che prima con istanza del 29.7.2019 l'ing. G.D. aveva chiesto di accedere agli atti del procedimento, ma dopo l'invito comunale del 30.8.2019 aveva rinunciato a prendere visione degli atti (cfr. attestazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del 16.9.2019), e che poi analoga istanza di accesso era stata presentata il 16.9.2019 dagli ingg. G.D., A.D. e A.T., ma dopo l'invito comunale del 24.9.2019 non si erano recati presso il Comune il giorno 30.9.2019, ha:

1) eccepito l'irricevibilità dell'impugnazione della PEC prot. n. 5837 del 22.7.2019 e l'inammissibilità ex art. 40 c.p.a. dell'impugnazione della Determinazione n. 101 del 25.7.2019 per la genericità delle censure avverso tale provvedimento;

2) dedotto l'infondatezza del gravame.

Con atto di motivi aggiunti, notificato il 18.11.2019 e depositato il 19.11.2019, i ricorrenti hanno impugnato:

1) la PEC prot. n. 5924 del 24.7.2019, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelluccio Inferiore ha comunicato all'ing. G.B. la suddetta intenzione di voler procedere ad un nuovo incarico professionale per un importo di € 35.809,92;

2) l'offerta dell'ing. G.B. del ribasso del 20%, formulata nella stessa data del 24.7.2019;

3) il conseguente contratto, stipulato tra l'ing. G.B. ed il Comune di Castelluccio Inferiore in data 25.7.2019;

4) il progetto presentato dall'ing. G.B. in data 2.8.2019;

5) la Del. G.M. n. 70 del 5.8.2019, con la quale il Comune di Castelluccio Inferiore ha approvato il predetto progetto, presentato dall'ing. G.B. in data 2.8.2019; deducendo, oltre alle censure già articolate con il ricorso introduttivo, anche:

A) la violazione dei principi in materia di autotutela;

- B) la violazione dell'art. 49, comma 1, D.Lg.vo n. 267/2000, in quanto l'impugnata Del. G.M. n. 70 del 5.8.2019 era stata emanata senza aver acquisito il parere di regolarità contabile;
- C) la violazione dell'art. 78, comma 2, D.Lg.vo n. 267/2000, in quanto sempre l'impugnata Del. G.M. n. 70 del 5.8.2019 era stata approvata anche da un Assessore, cugino dell'ing. G.B.

Con memoria del 2.12.2019 il Comune di Castelluccio Inferiore ha eccepito l'irricevibilità dell'impugnazione della Del. G.M. n. 70 del 5.8.2019, in quanto, essendo stata pubblicata nell'Albo Pretorio, avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine decadenziale del 30.10.2019 (tenuto pure conto della sospensione feriale dei termini processuali), e dedotto l'infondatezza dell'atto di motivi aggiunti. Con Ordinanza n. 197 del 4.12.2019 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

All'Udienza Pubblica del 15.1.2020 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, tenuto conto dell'infondatezza nel merito, può prescindersi dall'eccezione, sollevata dal Comune di Castelluccio Inferiore, di irricevibilità dell'impugnazione della PEC prot. n. 5837 del 22.7.2019, la quale risulta sicuramente fondata con riferimento al ricorrente ing. G.D., a cui è stata inviata, ed anche nei confronti degli altri ricorrenti ingg. A.D. e A.T., professionisti mandanti del precedente ATP, in quanto l'impugnata PEC prot. n. 5837 del 22.7.2019 afferma espressamente l'intenzione del Comune di voler procedere all'affidamento di un nuovo incarico professionale ed è stata trasmessa al professionista mandatario del precedente ATP, rappresentante dell'intero ATP in virtù del mandato collettivo speciale conferitogli dai professionisti mandanti, tenuto pure conto della circostanza che dalla documentazione, versata in giudizio, risulta che il precedente incarico professionale, affidato con il contratto del 24.2.2016, era terminato.

Invece, risulta palesemente infondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., in quanto le censure, articolate con il ricorso introduttivo ed anche con l'atto di motivi aggiunti, non sono generiche.

Nel merito, il ricorso introduttivo e l'atto di motivi aggiunti non possono essere accolti.

Infatti, con riferimento al primo motivo del ricorso introduttivo, **va rilevato che i nuovi lavori di adeguamento alle norme antisismiche ed alle norme di sicurezza della Scuola Media Emanuele Gianturco di cui è causa non possono essere qualificati come una variante di quelli precedenti, appaltati con Determinazione n. 302 del 3.8.2016 all'impresa Appalti & Servizi S.r.l. per l'importo di € 386.705,12, la cui progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione erano stati affidati all'ATP composto dagli ingg. G.D. (professionista**

**mandatario), A.D., A.T. ed altro professionista, in quanto tali lavori erano stati ultimati**, come risulta:

- da suindicato certificato di ultimazione, in data 28.6.2019, dei precedenti lavori di adeguamento alle norme antisismiche ed alle norme di sicurezza della Scuola Media Emanuele Gianturco, eseguiti dall'impresa Appalti & Servizi S.r.l., sottoscritto dall'appaltatore e da tutti i componenti dell'ATP ingg. D., D, F. ed altro professionista;

- dall'impugnata Determinazione n. 101 del 25.7.2019, con la quale sono richiamati l'ulteriore finanziamento statale di ulteriori € 500.000,00 per il completamento dei lavori di adeguamento alle norme antisismiche ed alle norme di sicurezza della Scuola Media Emanuele Gianturco e la redazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale del relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) per un importo complessivo di 500.000,00;

- ed anche dalla circostanza che per tale ulteriori lavori con Determinazione n. 372 del 5.8.2019 è stata indetta una nuova procedura negoziata, che con Determinazione n. 142 del 9.10.2019 è stata aggiudicata all'impresa Montanarella Costruzioni S.r.l.

**Pertanto, nella specie, non ricorrono le fattispecie giuridiche della variante in corso d'opera ex art. 106 D.Lg.vo n. 50/2016 e/o del recesso contrattuale ex art. 109 D.Lg.vo n. 50/2016, invocate con il primo motivo di ricorso.**

Conseguentemente, va disattesa anche la censura, dedotta con l'atto di motivi aggiunti, relativa alla violazione dei principi in materia di autotutela.

**Con riferimento al secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale è stata dedotta la violazione dei principi in materia di evidenza pubblica, in quanto il Comune di Castelluccio Inferiore nella procedura negoziata di cui è causa non aveva prestabilito un termine identico, per la presentazione delle offerte economiche, e non aveva adottato alcuna precauzione, per impedire all'aggiudicatario ing. G.B., di conoscere in anticipo l'offerta dell'ing. G.D.,** va statuito che la legittimazione a ricorrere non spetta ai ricorrenti, ingg. A.D. e A.T. ma esclusivamente al ricorrente, ing. D., in quanto solo quest'ultimo è stato invitato nella procedura negoziata in questione.

Sebbene **il predetto secondo motivo è fondato, attesoché anche nelle gare, come nella specie, relative agli appalti di importo inferiore a € 40.000,00, devono essere garantiti i principi di non discriminazione e di trasparenza di cui all'art. 30, comma 1, D.Lg.vo n. 50/2016, espressamente richiamati dall'art. 36, comma 1, dello stesso D.Lg.vo n. 50/2016, che disciplina i contratti di appalto sotto soglia (tali principi sono stati violati perché il Comune di Castelluccio Inferiore, anziché affidare la progettazione direttamente ad un professionista, ne ha contattati più di uno, non**

**garantendo la segretezza delle offerte), come già rilevato nell'Ordinanza n. 197 del 4.12.2019**, non può essere accolto, in quanto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. *“quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”*.

Pertanto, poiché il ricorrente, ing. G.D, non ha chiesto il risarcimento in forma equivalente, ma soltanto il risarcimento in forma specifica, che non può essere accolto, in quanto il controinteressato, ing. G.B., ha già presentato il progetto definitivo ed esecutivo, che è stato approvato con Del. G.M. n. 70 del 5.8.2019 ed è stato posto a base della procedura negoziata per i lavori di adeguamento alle norme antisismiche ed alle norme di sicurezza della Scuola Media Emanuele Gianturco, aggiudicata con Determinazione n. 142 del 9.10.2019, il secondo motivo ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. non può essere esaminato, essendo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Per lo stesso motivo non possono essere esaminate le censure, dedotte con l'atto di motivi aggiunti, relative alla violazione degli artt. 49, comma 1, e 78, comma 2, D.Lg.vo n. 267/2000, e può prescindere anche dalla relativa eccezione del Comune di irricevibilità dell'impugnazione della Del. G.M. n. 70 del 5.8.2019.

A quanto sopra consegue che il ricorso introduttivo risulta in parte infondato ed in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre l'atto di motivi aggiunti va dichiarato interamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata in parte respinge ed in parte dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'atto di motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Primo Referendario